

Assicurazione per la copertura dei rischi di Perdite Occulte

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: " Polizza Perdite Occulte utenti
Como Acqua S.r.l."



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione è rivolta agli utenti della Società Como Acqua S.r.l. per coprire i rischi derivanti dalle eccedenze nei consumi di acqua potabile per utenze domestiche e non domestiche.



Cosa è assicurato?

La garanzia opera,

- per utenze domestiche, sino alla somma massima di € 10.000,00
- per le utenze non domestiche, sino alla somma massima di € 13.000,00

La società si obbliga a risarcire all'Assicurato, tramite il Contraente, nei modi e nei termini previsti dal presente contratto, l'addebito delle quote di acquedotto dovute a maggior consumo legato a perdite computate dalla Contraente nelle fatture di pagamento sulla base dei limiti di cui all'Art.5 di polizza.

L'assicurazione è efficace e l'indennizzo viene corrisposto a condizione che il consumo – risultante nella fattura di pagamento emessa dal Contraente – conseguente ad un maggior utilizzo dell'acqua erogata dovuto a Perdite occulte, risulti, come sancito da Arera, almeno pari o superiore al doppio del consumo storico riferito allo stesso periodo di fatturazione dei due anni precedenti (a titolo di esemplificativo periodo di perdita giugno – settembre 2024 si mette a confronto con giugno – settembre 2023 e giugno – settembre 2022). Tale consumo, ai fini dello sgravio, deve ritenersi maggiorato della franchigia prevista pari al 30% del maggior consumo registrato.

L'indennizzo corrisposto dalla Società sarà calcolato applicando il volume da indennizzare le tariffe vigenti al momento del sinistro per tipologia e servizio.

In caso di utenze attivate da meno di due anni si farà riferimento alla media storica dei consumi riferita al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza.

In caso di prima fattura, la media storica dei consumi sarà convenzionalmente pari al doppio del consumo di default previsto dal Contraente.

L'assicurazione copre esclusivamente il costo derivante dal maggior consumo di acqua erogata dovuto a Perdite occulte, eccedente la franchigia.

Detto costo comprende le quote di tariffe di acquedotto, I.V.A. compresa qualora l'assicurato non possa fiscalmente recuperare tale imposta.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non copre le perdite (Art. 4 – Esclusioni):

- * causate da difettoso funzionamento di: rubinetti e impianto di scarico, elettrodomestici, addolcitori e da tutti gli impianti di utilizzo indicati di seguito: impianti per vivai di piscicoltura, impianti frigoriferi, di condizionamento d'aria, umidificatori, autolavaggi, fontanelle ed usi similari, impianti di innaffiamento, piscine e vasche da nuoto, impianti antincendio, utenze industriali in genere, allevamento animale, con l'eccezione delle altre utenze che utilizzano parzialmente il servizio di erogazione idrica per gli impianti sopra indicati;
- * derivanti da danneggiamenti in occasione di interventi di riparazione effettuati dall'Utente Assicurato;
- * conseguenti a rotture delle tubazioni provocate dall'Utente Assicurato o da terzi;
- * conseguenti a lavori edili e/o stradali e/o da scavi e/o da sbancamento del terreno nonché quelle conseguenti ad ogni specie di danno indiretto;
- * subite dagli impianti in vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio);
- * all'interno di pozzetti o del pozzetto ove è ubicato il Contatore, dal Contatore stesso e sue connessioni
- * conseguenti a dolo dell'Utente Assicurato o quelle che siano in conseguenza di casi preesistenti al momento dell'adesione alla Polizza Convenzione e noti all'Utente Assicurato;
- * derivanti da colpa grave dell'Utente Assicurato cioè quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura del servizio idrico;
- * causate da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- * verificatesi in occasione di atti di: terrorismo o sabotaggio organizzati, guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, occupazione militare o invasione;
- * verificatesi in occasione di esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione dal nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- * derivanti da rischi di responsabilità civile per i quali in conformità alla normativa vigente in tema di veicoli e natanti, è obbligatoria l'assicurazione;
- * causati da inquinamento graduale;
- * dovuti a presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- * causati da fenomeni elettromagnetici;
- * dovuti a detenzione o impiego di esplosivi;
- * tutte le spese inerenti alla ricerca e riparazione della rottura della condotta che ha determinato le Perdite;
- * tutte le spese per il ripristino del conglomerato cementizio.

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previsti limiti di indennizzo e franchigie che sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione.

Per franchigia si intende la parte della perdita - espressa in percentuale sul consumo medio dell'utente - che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.



Dove vale la copertura?

Nei Comuni del territorio servito da Como Acqua S.r.l..



Che obblighi ho?

In sede di stipula del contratto devono essere rese dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare (articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile) e durante il periodo di validità dell'assicurazione, deve essere data comunicazione scritta a Generali Italia di ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (articoli 1897 e 1898 del Codice Civile).

La denuncia di sinistro deve essere presentata a Como Acqua S.r.l. tramite il modulo presente sul sito web

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio annuo di polizza a carico del singolo Utente viene addebitato direttamente sulla prima fattura che verrà emessa dopo la sottoscrizione del modulo di adesione mentre la polizza ha validità dalla data di sottoscrizione. All'interno della fattura sono riepilogate tutte le modalità di pagamento ammesse da Como Acqua S.r.l..



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto a decorrere dalle ore 24 dalla data di decorrenza riportata sul frontespizio (o salvo diversa data che verrà comunicata dal Responsabile del Procedimento alla società) per gli Utenti Assicurati che abbiano aderito alla Polizza Convenzione entro la medesima data. Per tutti coloro che aderiranno successivamente la polizza decorrerà dalle ore 24.00 della data di adesione (farà fede il timbro postale, oppure la data del fax, oppure la data di consegna all'ufficio, a seconda della modalità di invio utilizzata).

Il presente contratto, salvo la proroga di cui all'art 1, cesserà automaticamente alla sua scadenza senza obbligo di preventiva disdetta. Il premio versato da ogni singolo utente è da considerarsi premio minimo acquisito indipendentemente dalla durata della copertura. In caso di cessazione del rapporto dell'Utente con la Contraente, la copertura assicurativa prestata per lo stesso utente cesserà automaticamente con effetto dalla data di cessazione del rapporto contrattuale del servizio idrico.



Come posso disdire la polizza?

Tutte le comunicazioni devono essere effettuate per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a Como Acqua S.r.l..

In caso di cessazione del rapporto dell'Utente con la Contraente, la copertura assicurativa prestata per lo stesso utente cesserà automaticamente con effetto dalla data di cessazione del rapporto contrattuale del servizio idrico.